

LE COLLABORAZIONI SPORTIVE

Monza, 19 dicembre 2011
Relatore: Dott. Donato Foresta

TIPOLOGIE DI RAPPORTI DI LAVORO

L'esercizio della professione sportiva può avvenire con rapporto di:

- a) Lavoro autonomo
- b) Lavoro dipendente

LAVORO DIPENDENTE

- **Modalità di esecuzione del rapporto di lavoro**
 - ✓ Tempo determinato o indeterminato
 - ✓ Full time o part time
 - ✓ (art. 48 e ss. T.u.i.r.)
- ✓ **CCNL impianti sportivi e palestre**
 - ✓ Diritti per il lavoratore:
 - ✓ - Contributi previdenziali (Enpals)
 - ✓ - Contributi assistenziali (Inail)
- ✓ **Possibilità di applicazione di altri CCNL** [D.G. MINISTERO DEL LAVORO 9.6.2010] facendo riferimento alla concreta volontà delle parti.
- ✓ **CONSEGUENZE SULL'ENTE PREVIDENZIALE?** Sì. Es. per le attività commerciali (quali centro estetico, centri di recupero motorio) si può applicare un altro CCNL (settore terziario) e versare contributi INPS e non ENPALS.
- ✓ Il datore di lavoro Gestore Piscina: contratto industria (Circ. INPS 18.5.2010, n.66)

LAVORO AUTONOMO

- Collaborazione sportiva:
 - ✓ Occasionale
 - ✓ Lavoro a progetto
 - ✓ Ex art.25 L.133/1999
 - ✓ Con Partita IVA

LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE

- Due condizioni:
 - Max 30 giorni lavoro annui
 - Max 5.000 euro
 - (art 61, comma 2, D.Lgs. 276/2003 legge Biagi)

LAVORO AUTONOMO A PROGETTO

- Le collaborazioni devono essere ancorate ad uno o più **PROGETTI** specifici o programmi di lavoro e fasi di esso determinate dal committente e da svolgere in piena autonomia
- I rapporti instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto sono considerati rapporti di **lavoro subordinato a tempo indeterminato** sin dalla data di costituzione del rapporto.
- (art 62 e ss. D.Lgs. 276/2003 legge Biagi)

LAVORO AUTONOMO A PROGETTO

- Caratteristiche:
 - Redditi assimilati al lavoro dipendente
 - Obbligo di forma scritta del contratto
 - Obbligo di cedolino paga, iscrizione libro matricola e infortuni
 - Obbligo contributi Enpals e Inail
 - Cessazione del rapporto alla conclusione del progetto

COLLABORAZIONE “SPORTIVA” ex art. 25 L. 133/1999 (...segue)

- Riferimenti normativi

- Art. 67 (ex art. 81) T.U.I.R. [DPR 917/86]
- Art. 25 L. 13.5.1999 n. 133 - DM 26.11.1999 n. 473
- Art. 37 L. 21.11.2000, n. 342
- Art. 90 L. 27.12.2002, n. 289
- Art. 35 L. 27.02.2009, n. 14

- EVOLUZIONE:

- L.133/99: compensi comunque denominati, comprese le indennità di trasferta ed i rimborsi forfettari, corrisposti dalle società sportive dilettantistiche comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali purché riconosciute da enti di promozione sportiva **per le prestazioni inerenti alla propria attività non costituiscono reddito** per il percipiente persona fisica per un importo di Lire 90.000 per ciascuna prestazione e comunque fino all'importo massimo complessivo annuo di Lire 6.000.000.

COLLABORAZIONE "SPORTIVA" ex art. 25 L. 133/1999 (...segue)

- ✓ L.342/2000:
- ✓ le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati **nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche** dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto
- ✓ MAX: Lire 10.000.000.

- ✓ L. 289/2002:
- ✓ all'articolo 81, comma 1, lettera m), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale disposizione si applica **anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale** resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche";
- ✓ b) all'articolo 83, comma 2, le parole: "a lire 10.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "a 7.500 euro".


COLLABORAZIONE “SPORTIVA” ex art. 25 L. 133/1999 (...segue)

- ✓ L. 14/2009
- ✓ Nelle parole «esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche» contenute nell'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.

- ✓ ART. 67 TUIR, COMMA 1, LETT. M)
 - le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati *nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche* dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

COLLABORAZIONE “SPORTIVA” ex art. 25 L. 133/1999 (...segue)

- Caratteristiche:
 - Redditi “diversi”
 - No vincoli di subordinazione




COLLABORAZIONE “SPORTIVA” ex art. 25 L. 133/1999 (...segue)







- CONTRIBUTI PREVIDENZIALI:
 - ESENZIONE da contributi previdenziali (per Enpals) e assistenziali (Inail)

GLI OBBLIGHI PER LE A.S.D IN RELAZIONE ALLE COLLABORAZIONI “SPORTIVE” O “AMMINISTRATIVO-GESTIONALI”

- ✓ Effettuare ritenute fiscali per compensi oltre 7.500 annui (Irpef – addizionale Regionale all’Irpef)
- ✓ Rilasciare Certificazione redditi erogati nell’anno solare precedente
- ✓ Redigere mod. 770
- ✓ **NECESSITÀ di monitorare che il Collaboratore Sportivo non ecceda nell’anno i 7.500 di compensi sportivi ex art. 67, co.1, lett. m) Tuir**


DICHIARAZIONE DEI REDDITI COLLABORATORI IN L. 342 -SOLO COMPENSI IN L. 342/2000-




	ENTRO 7.500 euro		NO DICHIARAZIONE DEI REDDITI
	TRA 7.500 e 28.158,28 euro		NO DICHIARAZIONE DEI REDDITI
	OLTRE 28.158,28 euro		SI' DICHIARAZIONE DEI REDDITI (Includere compensi tra i "redditi diversi")

DICHIARAZIONE DEI REDDITI COLLABORATORI IN L. 342 -ALTRI COMPENSI OLTRE QUELLI IN L. 342/2000-

 **ENTRO 7.500 euro *** → **MOD. “UNICO” SOLO DEI REDDITI PERSONALI**

 **TRA 7.500 e 28.158,28 euro** → **MOD “UNICO” DEI REDDITI PERSONALI + COMPENSI IN 342 ECCEDENTI I 7.500 euro**

 **OLTRE 28.158,28 euro *** → **MOD “UNICO” DEI REDDITI PERSONALI + COMPENSI IN 342 ECCEDENTI I 7.500 euro**

*compensi percepiti in L. 342



COLLABORAZIONE “SPORTIVA” ex art. 25 L. 133/1999 (...fine)

- QUESTIONI VARIE
 - Gestione dei rimborsi spesa
 - Possibile “cumulo” di ruoli (es. compenso “sportivo” ed “amministrativo-gestionale” – R.M. 25.1.2007, n.9/E – R.M. 15.5.2010, n. 38/E)
 - Ruoli, mansioni, attività gestibili con il contratto di collaborazione “amministrativo-gestionale”
 - Possibile compenso “sportivo” da più datori di lavoro sportivi
 - Obbligo di Comunicazione al Centro per l’impiego e iscrizione al Libro Unico
 - Vincoli per i dipendenti pubblici

LAVORO AUTONOMO CON PARTITA IVA

- Caratteristiche:
 - No vincoli di subordinazione
 - Compensi assoggettati ad IVA (20%), senza esenzione IRPEF per importi fino a 7.500 euro
 - Contributi Enpals (9,19% a carico del lavoratore; 23,81% a carico del committente)
 - Contributi INPS gestione separata, se il committente è un privato
 - No contributi assistenziali Inail
 - Obbligo di tenuta dei registri fiscali in materia di IVA




CONTRIBUTI ENPALS (...segue)

- Riferimenti Normativi:
 - Ministero del Lavoro D.M. 15.03.2005
 - Circolari ENPALS n. 7 e 8 del 30.03.2006 e n. 18 del 09.11.2009

- Obbligo per:
 - impiegati, operai, **istruttori** e addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi;
 - direttori tecnici, massaggiatori, istruttori e dipendenti delle società sportive;

- Con caratteristiche :
 - a) abitualità e prevalenza
 - b) reddito percepito eccedente Euro 4.500,00 annuo

- E con conseguente assoggettamento di tali soggetti dell'obbligo contributivo a favore dell'ENPALS a decorrere dal secondo trimestre 2005.



CONTRIBUTI ENPALS (...segue)

- ❑ Circolari ENPALS n. 18 del 09.11.2009
- ❑ *“...anche sulla scorta dei chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali in ordine alla corretta interpretazione del citato art. 35, comma 5 - per la connotazione della nozione di “esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche”, di cui all’art. 67, comma 1, lett. m), del T.U.I.R., non assume alcuna rilevanza la circostanza che le attività medesime siano svolte nell’ambito di manifestazioni sportive **ovvero siano a queste ultime funzionali.** In linea con quanto precisato nell’ambito della citata novella legislativa, rientra, pertanto, nella predetta nozione qualsiasi attività di **formazione, didattica, preparazione ed assistenza svolta nell’ambito dell’attività sportiva dilettantistica”**.*
- ❑ [così anche R.M. 17.5.2010 n. 38/E]

CONTRIBUTI ENPALS (...segue)

- **QUESTIONI APERTE:**

1. **Eccessiva onerosità dei contributi ENPALS: 33,00%, (di cui il 23,81% a carico del datore di lavoro) + coesistenza di contributi INPS (5,17%)**
2. **Contrasto con le precedenti disposizioni INPS e CONI?**
3. **Coordinamento con la “Legge Biagi” in relazione alle “collaborazioni coordinate e continuative”**
4. **Sussistenza di due enti previdenziali per i lavoratori autonomi se hanno come committenti anche persone fisiche (con rivalsa 4% per INPS)**

CONTRIBUTI ENPALS (...segue)

- **QUESTIONI APERTE:**
- **5. Assenza di copertura assistenziale INAIL per i lavoratori autonomi**
- **6. Applicazione della “contribuzione minima giornaliera” pur in presenza di un compenso giornaliero inferiore**
- **7. Armonizzazione delle basi imponibili fiscali e previdenziali**
- **8. Differenze tra professionismo “sportivo” e “fiscale”**
- **9. 9. Potere gerarchico delle fonti: TUIR *us* Circolari Enpals**

CONTRIBUTI ENPALS (...fine)

- **ART. 61 D. Lgs. 10 settembre 2003 n. 276: ATTUAZIONE LEGGE BIAGI**
- COMMA 3.
- *“Sono escluse dal campo di applicazione del presente capo, nonché i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa **comunque rese e utilizzate a fini istituzionali** in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI, come individuate e disciplinate dall'articolo 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289.”*

**E' permesso l'utilizzo delle slides a condizione
che venga sempre riportata la provenienza CONI
ed il nome dell'autore**

FINE